ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 89/437/CEE CONCERNENTE I PROBLEMI IGIENICI E SANITARI RELATIVI ALLA PRODUZIONE ED IMMISSIONE SUL MERCATO DEGLI OVOPRODOTTI

Art. 14

Segnalazione di irregolarità in stabilimenti italiani

Qualora uno Stato membro o la Commissione delle Comunita' europee comunichi al Ministero della sanita' di ritenere che in uno stabilimento di produzione di prodotti d'uovo non siano piu' state rispettate le condizioni cui e' subordinato il riconoscimento, il Ministero della sanita' dispone l'immediata ispezione presso lo stabilimento interessato, intensifica i controlli sugli ovoprodotti che provengono dallo stabilimento stesso ed adotta ogni altra misura cautelare necessaria, dandone comunicazione allo Stato membro ed alla Commissione.

Versione in vigore dal 2 aprile 1993, non più in vigore dal 24 novembre 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti
Estremi	Decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-65-1993/art-14-segnalazione-di-irregolarita-in-stabilimenti-italiani/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it